



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto dott. Masi Lorenzo nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocato: Varriale Paolo

Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 272348 del 12/04/2017 l'Ufficio Speciale Advocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. Contenzioso del Lavoro, la sentenza n. 2487/2017 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 21/03/2017 e depositata il 04/04/2017.

Col sopraccitato giudicato la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento della proposizione di appello proposta dalla Regione Campania ed in parziale riforma avverso la sentenza n. 6959 del 06/12/2012 con cui il Tribunale di S.M.Capua Vetere aveva accolto le domande proposte da Pomponio Teresa, Di Paola Anna Franca ed Izzo Maria Antonietta volte ad ottenere il riconoscimento delle indennità di rischio e disagio per i periodi indicati in ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di Pomponio Teresa della somma di €. 5.744,92, in favore di Di Paola Anna Franca della somma di €. 7.609,71, in favore di Izzo Maria Antonietta della somma di €. 8.740,18 oltre interessi legali su tali importi dalla maturazione al saldo. Si precisa al riguardo con la sentenza di primo grado il Tribunale di S.M.Capua Vetere aveva condannato l'Ente regionale al pagamento della somma di €. 9.764,42 in favore di Pomponio Teresa e Di Paola Anna Franca e di €. 13.087,56 in favore di Izzo Maria Antonietta.

Tutto quanto premesso, si evidenzia che lo scrivente Ufficio, provvederà a coinvolgere le U.O.D. competenti per materia, per l'adozione dei provvedimenti finalizzati al recupero delle somme in eccedenza, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte di appello di Napoli - Sez. Lavoro.

La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la regione Campania al pagamento di 1/3 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in tale misura in €. 700,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Varriale Paolo antistatario e ha compensato tra le parti i rimanenti 2/3 di tali spese.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

La U.O.D. Contenzioso del Lavoro, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n.13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.275718 del 13/04/2017, ha chiesto alla U.O.D. "Rapporti con le Organizzazioni Sindacali - adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata" della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

La suddetta U.O.D , con nota prot. n. 339640 del 12/05/2017 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, limitatamente alle spese di giudizio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 2487/2017 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 21/03/2017 e depositata il 04/04/2017

TOTALE DEBITO

€ 1.021,38

Competenze per spese di giudizio **Avv. Varriale Paolo**

€ 1.021,38

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 2487/2017 della Corte di Appello di Napoli pronunciata il 21/03/2017 e depositata il 04/04/2017;
- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot.339640 U.O.D."Rapporti con le Organizzazioni Sindacali – adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata".

Napoli, 22/06/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente ad interim
dott. Lorenzo Masi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SENT. N. 2467/2017

R.G. N.

CRON. N.

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1.dott. Maria Rosaria Rispoli | Presidente |
| 2.dott. Giovanna Guarino | Consigliere rel. |
| 3.dott. Stefania Basso | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 marzo 2017 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2567/2013 r. g. sez. lav., vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA , in persona del Presidente della giunta regionale p.t.,
rapp.ta e difesa dall'avv. Modesto Letizia dell'Avvocatura regionale, con cui
elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81

appellante

E

POMPONIO TERESA, DI PAOLA FRANCA ANNA, IZZO MARIA
ANTONietta, rapp.te e difese dall'avv. Paolo Varriale, presso il cui studio
elett.te domiciliario in Napoli, [REDACTED]

appellate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 3/5/2013, la Regione Campania ha proposto appello
avverso la sentenza n. 6959 del 6/12/2012 con cui il Tribunale di S. Maria
Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto le domande proposte
da Pomponio Teresa, Di Paola Franca Anna ed Izzo Maria Antonietta volte ad
ottenere il riconoscimento delle indennità di rischio e di disagio per i periodi
rispettivamente indicati nei ricorsi ed aveva condannato la Regione Campania al

pagamento degli importi di euro 9.764,42 in favore della Pomponio, di euro 9.764,42 in favore della Di Paola e di euro 13.087,56 in favore della Izzo, oltre interessi legali.

L'appellante ha censurato l'accoglimento delle domande evidenziando che le ricorrenti non ne avevano provato i presupposti di legge, in quanto l'art. 19 CCDI 2001, a proposito dell'indennità di rischio, richiedeva che l'amministrazione attestasse la continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale e, comunque, tale indennità doveva essere erogata per i soli giorni di effettiva esposizione a rischio, così come l'indennità di disagio prevista dall'art. 25 CCDI 2001 doveva essere erogata nei giorni di effettivo espletamento della prestazione lavorativa. L'appellante ha evidenziato la genericità, ai fini probatori, delle attestazioni di adibizione al computer per quattro ore al giorno, senza indicazione dei giorni di effettiva presenza in servizio, laddove tali giorni potevano essere provati mediante il deposito dei fogli di firma o dei prospetti delle presenze. Ha poi lamentato che i conteggi allegati ai ricorsi fossero stati elaborati sull'intero anno lavorativo, dal 2001 al 2007 e fino al 2009 per la Izzo, senza tener conto dei giorni di effettiva presenza, cioè senza detrarre ferie, festività, malattie ed altre assenze delle ricorrenti, censurando l'assunto sostenuto dal primo giudice secondo cui tali conteggi non erano stati analiticamente contestati. L'appellante ha evidenziato di aver già in primo grado contestato i conteggi e di aver rilevato che, nelle conclusioni dei ricorsi, le indennità di rischio e di disagio erano state chieste per il periodo 2004/2007, mentre erano state conteggiate dal 2001 al 2007.

Pertanto ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto delle domande proposte nei ricorsi introduttivi del giudizio o in subordine la riduzione degli importi al periodo 2004-2007 per Pomponio e Di Paola ed al periodo 2004-2009 per la Izzo, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di giudizio.

Pomponio Teresa, Di Paola Franca Anna ed Izzo Maria Antonietta si sono costituite in giudizio ed hanno preliminarmente eccepito la nullità dell'appello nei confronti della Izzo, non risultando depositata in atti la deliberazione della Giunta

regionale della Campania di conferimento al procuratore costituito dell'incarico per la proposizione dell'appello e, prima ancora, per la costituzione di primo grado. Hanno poi eccepito l'inammissibilità delle domande ed eccezioni riproposte a fondamento del gravame, in relazione alle quali la Regione era incorsa, in primo grado, nella decadenza di cui all'art.416 c.p.c., considerata la sua tardiva costituzione in giudizio ed hanno evidenziato che la Regione era in condizione di poter eccepire in maniera dettagliata eventuali discordanze tra i conteggi allegati ai ricorsi e le giornate di effettiva presenza. Hanno quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio; in via istruttoria hanno chiesto l'ammissione della documentazione prodotta ad integrazione della documentazione già versata in primo grado ed hanno reiterato le istanze istruttorie contenute nei ricorsi introduttivi.

All'udienza del 20/9/2016 la Corte ha acquisito la disponibilità di parte appellata ad elaborare nuovi conteggi ed ha emesso ordinanza in tal senso.

Dopo il deposito dei conteggi ed in assenza di rilievi contabili da parte della Regione Campania, all'odierna udienza di discussione, il procuratore di parte appellante ha rilevato che i suindicati conteggi si fondavano su documentazione non prodotta in primo grado e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.

Innanzitutto va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di Izzo Maria Antonietta per il mancato deposito della deliberazione della Giunta regionale della Campania di conferimento al procuratore costituito dell'incarico nei confronti di tale parte.

Invero nella produzione di primo grado dell'odierna appellante risulta inserito il decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania n. 1302 del 18 ottobre 2010 con cui è stato conferito all'avv. Modesto Letizia l'incarico di resistere nel giudizio proposto da Izzo Maria Antonietta nei confronti della Regione Campania

anche nei successivi gradi di giudizio, per cui l'atto di appello proposto nei confronti della Izzo deve ritenersi pienamente valido.

Nel merito, ritiene la Corte che correttamente il primo giudice abbia riconosciuto le indennità di rischio e di disagio in favore delle odierne appellate, dipendenti della Regione Campania distaccate, rispettivamente la Pomponio presso il comune di Gricignano di Aversa, la Di Paola presso il comune di Conca della Campania e la Izzo presso il comune di Valle Agricola.

L'art.19 del Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale del 2001 dispone che " *l'indennità di rischio è prevista per le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.*

Essa, calcolata su base mensile in ventiseiesimi, è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione a rischio, ovvero di presenza in servizio. A tal fine non sono considerate assenze quelle di cui all'art.9, comma 4, dalla lett. c) alla lett. h) ".

Il comma terzo della suindicata norma prevede, poi, che l'indennità mensile venga corrisposta al personale che svolge una serie di attività contenute in un lungo elenco, tra cui vi è, alla lettera b, l' "*addetto computer o terminale o videoscrittura*".

Dunque le parti collettive, attraverso l'elenco contenuto al terzo comma, hanno già individuato le ipotesi in cui la prestazione lavorativa comporti *continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale* e tra queste vi è l'adibizione al computer .

In maniera analoga l'art 25 del CCDI stabilisce la corresponsione di una indennità *destinata a compensare l'esercizio di attività particolarmente disagiate* in favore, tra gli altri, degli addetti a computer o terminali o videoscrittura

Tale norma, al comma 6°, stabilisce che " *l'erogazione del compenso è legata all'effettivo espletamento della prestazione lavorativa rientrante in una delle fasce sopra riportate, in qualsiasi profilo il dipendente sia inquadrato. A tal fine non*

g

sono considerate assenze quelle di cui all'art.9, comma 4, dalla lett. c) alla lett. h) ”.

Dunque sia per l'indennità di rischio che per quella di disagio l'erogazione del compenso è ricollegata all'effettivo espletamento della prestazione lavorativa, non considerandosi assenze solo quelle previste all'art.9, comma 4, dalla lett. c) alla lett. h), e cioè le assenze per malattie dovute ad infortuni sul lavoro, i permessi sindacali retribuiti, i riposi compensativi, l'astensione obbligatoria per maternità o paternità, i permessi per donazioni di sangue e similari, i permessi ex lege 104/1992.

Appare quindi evidente che il fatto costitutivo della pretesa azionata è rappresentato dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa con i particolari connotati richiesti dalle norme.

Nel caso di specie le odierne appellate, nei ricorsi introduttivi del giudizio, avevano fondato la richiesta delle suindicate indennità sulla circostanza di aver svolto la loro attività lavorativa con l'utilizzo del computer per più di quattro ore giornaliere ed avevano prodotto, a riprova di quanto affermato, le attestazioni dei sindaci dei comuni di Valle Agricola e di Conca della Campania e del direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto scolastico “ G. Pascoli ” di Gricignano di Aversa.

Tali attestati, a parere della Corte, oltre a provenire da pubblici ufficiali, non possono ritenersi generici, in quanto certificano l'utilizzo, da parte delle odierne appellate, dello strumento informatico per oltre quattro ore giornaliere dal gennaio 2001 fino alla data degli attestati, e quindi fino al 2009 per la Izzo e fino al 2007 per le altre due appellate . Le attestazioni provengono inoltre dai rappresentanti dagli enti presso cui le appellate erano distaccate, che avevano conoscenza diretta dell'attività posta in essere dalle stesse.

Non può quindi fondatamente sostenersi che le odierne appellate non avessero fornito la prova del fatto costitutivo delle pretese azionate, né del resto la Regione Campania, nelle memorie di costituzione di primo grado, aveva contestato che le

stesse avessero utilizzato il computer nello svolgimento della loro attività lavorativa.

Tuttavia, come si è visto, le norme contrattuali applicabili alla fattispecie limitano l'effettiva erogazione delle indennità alle giornate di effettiva presenza, per cui erroneamente il primo giudice ha accolto integralmente le domande fondate su conteggi che calcolavano le indennità per tutti i giorni e mesi di ciascun anno.

D'altro canto la suindicata circostanza (limitazione alle giornate di effettiva presenza) costituiva oggetto di una mera difesa e non di una eccezione in senso stretto, per cui non può ritenersi che la Regione, costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado, fosse decaduta dal rilevarla.

Pertanto la Corte, in applicazione del principio di ricerca della verità materiale, che informa il rito del lavoro e considerato che la richiesta di entità inferiore era comunque ricompresa nella domanda introduttiva, ha consentito la produzione di documentazione che permettesse di accertare l'effettiva consistenza del diritto rivendicato ed ha onerato parte appellata di eseguire conteggi delle indennità oggetto di giudizio sulla base delle giornate di effettiva presenza.

Le attestazioni delle giornate di effettiva presenza in servizio rilasciate dagli enti presso cui le appellate sono state distaccate negli anni oggetto di giudizio devono quindi ritenersi finalizzate all'esecuzione dei conteggi disposti dalla Corte e pertanto possono trovare valido ingresso in giudizio.

Deve inoltre rilevarsi che nei ricorsi introduttivi del giudizio, poi riuniti, le indennità di rischio e di disagio sono state chieste per tutte le ricorrenti a decorrere dal gennaio 2001 e solo per un mero errore materiale, nelle conclusioni dei ricorsi, le richieste sono state limitate al periodo 2004- 2007 per la Pomponio e la Di Paola ed al periodo 2004- 2009 per la Izzo.

Ebbene, sulla base dei corretti conteggi redatti da parte appellata è emerso che spetta a Pomponio Teresa la somma di euro 5.744,92, a di Di Paola Anna Franca la somma di euro 7.609,71 e ad Izzo Antonietta la somma di euro 8.740,18, oltre interessi legali.

In tal senso va quindi riformata l'impugnata sentenza, che trova conferma nella liquidazione delle spese di giudizio di primo grado.

Il solo parziale accoglimento dell'appello e la reciproca soccombenza delle parti comportano la compensazione per 2/3 delle spese del presente grado di giudizio, che per il rimanente 1/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.

PQM

La Corte così provvede: 1) accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Pomponio Teresa, della somma di euro 5.744,92, in favore di Di Paola Anna Franca della somma di euro 7.609,71, in favore di Izzo Antonietta della somma di euro 8.740,18, oltre interessi legali su tali importi dalla maturazione al saldo; 2) condanna, inoltre, la Regione Campania al pagamento di 1/3 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in tale misura in euro 700,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Paolo Varriale antistatario e compensa tra le parti i rimanenti 2/3 di tali spese.

Così deciso in Napoli il giorno 21 marzo 2017

Il Consigliere est. rel.

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

Il funzionario giudiziario
avv. Melania Cresci

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, - 4 APR. 2017

Il Consigliere Estensore
avv. Melania Cresci

Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 2487/2017
Dipp. Pomponio Teresa ed altri
Avv. Paolo Varriale

Diritti e onorari			700,00
spese generali	15,00%	700,00	<u>105,00</u>
			805,00
CPA	4%	805,00	<u>32,20</u>
			837,20
IVA	22%	837,20	184,18
TOTALE FATTURA			1.021,38
RITENUTA	20%	805,00	161,00
NETTO A PAGARE			860,38



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane

Al Dirigente della U.O.D. 04
della Direzione Generale Risorse Umane
(55.14.04)

U.O.D. 05 "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata - Elaborazione di proposte
di CCDI - Rapporti con il CUG - Rapporti con la Conferenza -
Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni"
REGIONE CAMPANIA

E p.c. All'Ufficio Speciale Advocatura

LORO SEDI

Prot. 2017. 0339640 12/05/2017 09.22

Mitt. : 551405 UOD Rep con organizza sindacale...

Ass. : 551404 UOD Contrattazione lavoro in coll...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 42 del 2017



Oggetto: Trasmissione sentenza n. 2487/2017 della Corte di Appello di Napoli - Regione Campania c/Pomponio Teresa, Di Paola Franca Anna e Izzo Maria Antonietta - Nota prot. n. 275718 del 13.04.2017 - Problematica art. 3 L.R. n. 57/1985

In riferimento alla sentenza di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Le ricorrenti, ex dipendenti regionali, Pomponio Teresa, Di Paola Franca Anna, Izzo Maria Antonietta, assegnate rispettivamente dal 1987 al 31/05/2014 al Comune di Gricignano d'Aversa, dal 1987 al 31/12/2012 al Comune di Conca della Campania, e dal 1987 al 31/05/2014 al Comune di Valle Agricola, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 57/85 (personale incaricato nei Centri di Educazione Permanente trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 616/77), lamentano il mancato pagamento delle indennità di rischio e disagio a carico della Regione Campania per lo svolgimento presso i predetti Comuni di attività lavorativa svolta con l'utilizzo del computer.

Rispetto alla pretesa delle ricorrenti e in ordine ai presupposti giuridici e contrattuali necessari per il riconoscimento dell'indennità di rischio e di disagio preliminarmente va evidenziato quanto enunciato nell'orientamento-Applicativo RAL 199 del 5/6/2011 dall'Aran.

In tale parere si precisa quanto segue *"...l'indennità di rischio disciplinata dall'art.37 del CCNL del 14.9.2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale. Ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale. Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo, essendo piuttosto riconducibili alle specifiche modalità ed alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono concretamente svolte;*

L'uso del computer, oggi, rientra, come ordinario strumento di lavoro, nella normale attività dei dipendenti di tutte le categorie, ivi compresi i dirigenti e, pertanto, non sembra potersi condividere, proprio per la mancanza della causale giustificativa, una decisione nel senso dell'eventuale riconoscimento di un compenso specifico, o titolo di indennità di rischio, per ciò che appare normalità gestionale. A tal fine si evidenzia anche che il vigente CCNL non contempla più alcuna "indennità per videoterminale", pur presente nell'ordinamento pubblico prima

della privatizzazione, confermandosi in tal modo la non attualità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell'ambito della ordinaria attività lavorativa di tutte le categorie professionali. Anche il richiamo alla legge n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, spesso operato per giustificare l'attribuzione del compenso di cui si tratta, non sembra utile a tale scopo, in quanto anche il legislatore non prevede alcuna forma di tutela economica dei lavoratori interessati all'uso del terminale o del computer, apprestando, invece, solo altre forme di salvaguardia della salute degli stessi. Si ricorda che l'indennità di rischio può essere erogata, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Si esclude, quindi, che essa possa essere erogata forfettariamente, prescindendo da questo criterio (nel senso che viene pagata sempre su base mensile prescindendo dalla considerazione di eventuali giorni di assenza del dipendente).

L'indennità di disagio, di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque, di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo. La suddetta clausola contrattuale non fornisce indicazioni specifiche sulle ipotesi legittimanti, sulla quantificazione concreta e sulle modalità di erogazione dell'indennità di disagio, dato che la definizione della disciplina di tale compenso è rimessa alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa. In materia, si può solo evidenziare, come indicazione di carattere generale, anche al fine di assicurare una certa coerenza tra l'entità dei compensi del trattamento accessorio, che l'art.37 del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 41 del CCNL del 22.1.2004, prevede che il compenso per il rischio sia fissato in 30 euro mensili. Poiché il disagio è sicuramente una condizione di lavoro meno gravosa del rischio, sembra razionale affermare che il valore mensile della indennità di disagio debba essere inferiore a quella del rischio”.

Anche l'Orientamento- Applicativo dell'Aran n. 189 sottolinea tra l'altro, rispetto al rapporto tra indennità di rischio e quella per attività disagiate, come la cumulabilità debba essere esclusa in quanto la “condizione di rischio” può essere considerata come una fattispecie tipica della più ampia “condizione di disagio.

Questa impostazione rispetto ai presupposti giuridici e contrattuali necessari per il riconoscimento delle indennità in oggetto viene altresì confermata anche nelle Risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del Comparto Regionale anno 2010-13 pag. 99-102 allorché tra l'altro si precisa proprio rispetto all'indennità di disagio “.. durante l'attività di verifica sono stati riscontrati numerosi casi di attribuzione generalizzata dell'indennità in oggetto, talora anche a fronte dello svolgimento di mansioni oggettivamente non disagiate, ma al contrario, rientranti nelle ordinarie condizioni del profilo di appartenenza (ad es., rientro pomeridiano, utilizzo di videoterminale, ecc.)”.

Appare quindi evidente, sulla scorta di quanto emerso, che le indennità di rischio e disagio non sono riconoscibili per il solo svolgimento di attività lavorativa con utilizzo del computer, così come sostengono le ricorrenti.

Ad ulteriore conforto di quanto in precedenza esposto, si richiama e si allega anche la nota del Datore di lavoro della Giunta della Regione Campania num. prot. 0478395 del 9/07/2014 ad oggetto “Disagio Lavorativo”, il quale chiamato in causa dalla Direzione delle Risorse Umane ad esprimere una valutazione circa le attività lavorative regionali per le quali fosse realmente necessario il riconoscimento dell'indennità di disagio, precisa: “...Si ritiene utile richiamare l'art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 e successive integrazioni, che fornisce alcune indicazioni generali sull'argomento. Da esso si evince che tale compenso serve a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi comunque anche in questo caso di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il relativo profilo”.

Ora la Regione, al fine di garantire quindi l'osservanza dell'orientamento dell'Aran e delle Risultanze del Servizio Ispettivo su evidenziate, ha provveduto con l'*art. 10 e 11 del nuovo vigente C.C.D.I. 2014* ad abrogare e sostituire l'art.19 del C.C.D.I. del 2001 intitolato "Indennità di rischio" e l'art. 25 e 29 del C.C.D.I. del 2001 riguardanti l'indennità di disagio, eliminando in questo modo dal tessuto contrattuale decentrato regionale la previsione delle due indennità in questione per gli addetti ai computer o ai terminali o alla videoscrittura.

Non solo, ma come riportato nella delibera D.G.R.C. n. 676 del 4/12/2015 ad oggetto "Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2015 - Personale del comparto escluso quello con qualifica dirigenziale.", visto che il precedente C.C.D.I. 2001 risultava non in linea con quanto previsto dall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 e dall'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 così come su evidenziato, l'Amministrazione regionale ha disposto, anche per le indennità in questione a favore degli addetti ai computer, *"una neutralizzazione della spesa sostenuta dal 2010 al 2015 (fino all'entrata in vigore del nuovo CDI), attraverso il suo recupero dal fondo in un numero di anni pari a quelli oggetto della spesa"*.

Quindi, in Regione Campania, in un'ottica di razionalizzazione del trattamento economico del dipendente regionale, si è provveduto per il passato a recuperare le indennità in questione indebitamente e illegittimamente versate a favore del personale addetto ai computer e si è poi anche espunto dal nuovo CCDI 2014 la possibilità del riconoscimento di tali indennità a favore del personale regionale che utilizza per l'espletamento delle attività lavorative il computer.

Benché il diritto delle ricorrenti sia stato accertato a seguito della sentenza di Corte di Appello di cui all'oggetto, questo ufficio ritiene, pertanto, che la pretesa delle ricorrenti sia del tutto infondata e non accoglibile perché non in linea con le vigenti disposizioni Contrattuali Nazionali, con i summenzionati orientamenti dell'Aran e del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del Comparto Regionale anno 2010-1, con la nota del Datore di lavoro della Giunta della Regione Campania num. Prot. 0478395 del 9/07/2014 ad oggetto "Disagio Lavorativo" e con il descritto su indicato processo di razionalizzazione e recupero delle spese, posto in essere dalla Regione anche rispetto alle indennità oggetto di ricorso.

Quindi allo stato attuale la Regione Campania non eroga più a nessuna categoria professionale esistente in dotazione organica tali indennità per il solo fatto di utilizzare come strumento di lavoro il computer.

Si ritiene inoltre che, laddove si considerasse comunque fondata la richiesta delle ricorrenti tale pretesa vada rivolta non alla Regione Campania ma ai Comuni presso i quali le ricorrenti hanno svolto la propria attività lavorativa dal 1987 al 31.12.2012 (Di Paola Franca Anna) e dal 1987 al 31.05.2014 (Pomponio Teresa e Izzo Maria Antonietta).

Le ricorrenti infatti, sono state assegnate/trasferite dalla Regione Campania ai Comuni di Gricignano d'Aversa (Pomponio Teresa), di Conca della Campania (Di Paola Franca Anna), di Valle Agricola (Izzo Maria Antonietta) dall'anno 1987, per le attività di promozione culturale ai sensi della L.R. n. 57/85 ad oggetto "Norme per il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616".

Tale impostazione trova conforto nello stesso dettato dell'art. 3 della L.R. n. 57/85, che richiama la L. R. n. 65/81 dove espressamente all'art. 1 si precisa che il personale assegnato è "da comandare" presso gli enti delegati.

Pertanto rispetto alla posizione delle ricorrenti, di dipendenti regionali trasferite/comandate presso i Comuni di cui sopra, il parere ARAN RAL_1553 che richiama l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, precisa, in merito al trattamento fondamentale del personale in posizione di comando, che *"...in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale..."*.

Mentre, sempre il parere Aran su indicato, rispetto al trattamento accessorio e quindi anche per le indennità di rischio e disagio che in esso ricadono, aggiunge "secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, esso (il trattamento accessorio) viene corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione. In proposito, l'ente utilizzatore applicherà, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti, la disciplina del trattamento accessorio valevole per tutti gli altri lavoratori in servizio presso lo stesso".

Ancora a conforto di tale ricostruzione si richiama il Parere della Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 414/2013 che precisa, rispetto alla posizione giuridica del comando che "...per l'ente ricevente, il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato. Come precisato tra l'altro dalla Sezione Campania (deliberazione del 20 dicembre 2011, n. 497) tale soluzione interpretativa comporta che in sostanza il rapporto nascente dal comando presso l'ente terzo sortisce gli "stessi effetti funzionali ed economici di un'assunzione a tempo determinato" ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali".

Quindi, laddove si considerasse comunque fondata la richiesta delle ricorrenti, la pretesa, alla luce di quanto evidenziato, va rivolta ai Comuni di Gricignano d'Aversa, di Conca della Campania, di Valle Agricola, presso i quali le ricorrenti hanno svolto la propria attività lavorativa dal 1987 al 2012 e al 2014, e ciò perché non può ritenersi responsabile economicamente la Regione Campania per un trattamento accessorio come quello dell'indennità del rischio e del disagio, che richiedono tra l'altro per la loro applicazione, così come previsto dalla contrattazione nazionale, una specifica valutazione delle modalità di erogazione della prestazione che solo l'ente utilizzatore è in grado di svolgere.

Sembra allora che il legislatore Nazionale, l'orientamento dell'Aran e quello giurisprudenziale della Corte dei Conti su indicato, siano d'accordo nel ritenere che chi beneficia dell'attività svolta dal personale comandato, verifichi anche se esistono i presupposti di legge per il riconoscimento delle indennità di rischio e disagio, facenti parte del trattamento accessorio del dipendente pubblico, e conseguentemente, laddove ritengano tali indennità erogabili, se ne assumano il carico economico.

Infine si segnali l'opportunità a che l'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale, in qualità di struttura organizzativa in grado di verificare anche l'andamento complessivo dei giudizi pendenti con uguale petitum, valuti per il giudizio in oggetto la necessità/opportunità di un eventuale ricorso in Cassazione, laddove processualmente ancora possibile.

Allegati (inviati via mail):

- 1) Orientamento-Applicativo RAL 199 del 5/6/2011 dall'Aran;
- 2) Orientamento- Applicativo dell'Aran n. 189;
- 3) Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del Comparto Regionale anno 2010-13 pag. 99-102;
- 4) Nota del Datore di lavoro della Giunta della Regione Campania num. prot. 0478395 del 9/07/2014 ad oggetto "Disagio Lavorativo";
- 5) Art. 10 e 11 del nuovo vigente C.C.D.I. 2014;
- 6) Delibera D.G.R.C. n. 676 del 4/12/2015 ad oggetto "Fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2015 - Personale del comparto escluso quello con qualifica dirigenziale";
- 7) L.R. n. 57/85 e L.R. n. 65/81;
- 8) Parere ARAN RAL_1553;
- 9) Parere della Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 414/2013.

Il Dirigente della UOD 05
dott.ssa M. Stefania Panza

